



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Prot. 10049
del 15/3/2010
DGNCCVMT

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
AZIENDE SPECIALI CAMERALI
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI



OGGETTO: decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

Con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, è stata data attuazione alla delega, contenuta nell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina delle camere di commercio.

Il decreto legislativo, che è entrato in vigore il 12 marzo 2010, modifica, tenendo conto dei principi e dei criteri di delega individuati dal citato articolo 53, la disciplina delle camere di commercio ridefinendo, tra l’altro, il sistema della vigilanza, individuando gli ambiti di esercizio di tale vigilanza da parte di questo Ministero e delle Regioni e introducendo meccanismi volti ad assicurare un aumento dell’efficienza e riduzioni dei costi da parte delle camere di commercio.

Questo Ministero ritiene opportuno fornire, al fine di consentire alle camere di commercio di adeguarsi alle nuove disposizioni, primi elementi di illustrazione ed interpretazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo, riservandosi di intervenire successivamente nel merito delle altre questioni applicative che si presenteranno.

In primo luogo si rende necessario fornire chiarimenti in merito alla decorrenza di applicazione delle singole disposizioni introdotte dal decreto legislativo, alla luce del disposto degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che i regolamenti ministeriali previsti dall’articolo 10, comma 3 (concernente i criteri di ripartizione dei consiglieri), dall’articolo 12, comma 4 (concernente le procedure di designazione dei componenti del consiglio), e dall’articolo 20, comma 5 (concernente l’iscrizione nell’elenco nazionale per la designazione e nomina dei segretari generali), devono essere adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. L’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce, altresì, che le disposizioni contenute negli articoli 10 (consiglio), 12 (costituzione del consiglio), 13 (requisiti per la nomina e cause ostative), 14 (giunta), 15 (riunioni e deliberazioni) e 16 (presidente) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal decreto legislativo n. 23/2010, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’emanazione dei predetti regolamenti previsti dall’articolo 10, comma 3, e dall’articolo 12, comma 4, della predetta legge. L’articolo 3, comma 7, con analoga formulazione, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 20 (segretari generali) del nuovo testo della medesima legge si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del nuovo articolo 20 della legge n. 580/1993. La transitoria applicazione delle predette disposizioni previgenti, implica naturalmente anche la transitoria applicazione delle relative disposizioni attuative vigenti e, pertanto, relativamente ai criteri e alle modalità di iscrizione nell’elenco dei segretari generali delle camere di commercio, del decreto ministeriale 19 giugno 1995 n. 422.



Alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 3 sopra citati, si ritiene necessario preliminarmente chiarire che le altre disposizioni della legge n. 580/1993, come modificate dal decreto legislativo n. 23/2010, contenute in articoli diversi da quelli sopra richiamati, sono da ritenersi tutte immediatamente applicabili. Stante il tenore letterale del citato articolo 3, invece, nessuna delle disposizioni contenuta nei predetti articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 20, può ritenersi immediatamente e direttamente applicabile, a prescindere dalla sua eventuale connessione logica con i regolamenti alla cui adozione è subordinata.

In relazione a quanto sopra specificato si può quindi ritenere che anche la modifica operata dal comma 1 del nuovo articolo 15 della legge n. 580/1993, relativa ai termini di approvazione dei bilanci da parte dei consigli camerali, non sia immediatamente applicabile alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2010 e che, pertanto, in tale materia, trovano ancora transitoriamente applicazione i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.

Sempre nell'ambito delle disposizioni transitorie, si evidenzia che il comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2010 dispone che le gestioni commissariali in essere alla data del 12 marzo 2010, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2010, proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato. A questo riguardo si evidenzia, peraltro, che il comma 4 del nuovo articolo 5 della legge n. 580/1993, fissa in 120 giorni dalla nomina il termine entro cui il commissario straordinario deve avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, e tale termine, calcolato in questo caso a decorrere dall'entrata in vigore del più volte citato decreto legislativo, appare congruo anche per valutare eventuali situazioni di inadempimento delle gestioni commissariali in essere alla data del 12 marzo 2010, che, pertanto, anche se il relativo mandato non abbia termini di scadenza espressi, non possono ritenersi prorogate indefinitivamente.

Fra le nuove disposizioni la cui applicazione non è differita, in particolare, occorre ricordare che ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 2 della legge n. 580/1993, le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni di cui alle lettere g), h), i), ed l) del comma 2 del medesimo articolo.

A tal proposito, nella considerazione che l'applicazione di tale disposto non può essere causa di interruzione di esercizio delle funzioni che gli enti camerali sono tenuti a prestare, le camere di commercio interessate sono chiamate in sede di prima attuazione ad avviare immediatamente tutte le valutazioni, anche di tipo economico, necessarie all'effettiva applicazione del disposto legislativo - in merito alle quali questo Ministero si riserva ulteriori approfondimenti anche in collaborazione con Unioncamere -, ma non possono naturalmente dismettere le funzioni attualmente esercitate prima che le nuove soluzioni organizzative siano state definite e che si sia provveduto a dotare delle necessarie risorse i nuovi uffici associati così individuati.

Si richiama inoltre l'attenzione di codeste camere di commercio in merito alla disposizione di cui al comma 4 del nuovo articolo 3 della legge n. 580/1993 che dispone la pubblicazione dello statuto sul sito internet istituzionale dell'ente camerale e l'invio a questo Ministero per inserirlo nella raccolta ufficiale degli statuti istituita presso questo Ufficio.



A tal proposito si invita a trasmettere prima possibile i testi degli statuti vigenti sia in forma cartacea che in formato elettronico (preferibilmente file pdf), ai fini dell'eventuale pubblicazione della raccolta anche sul sito internet del Ministero.

Si ritiene opportuno, infine, evidenziare che, pur essendo il nuovo articolo 17 della legge n. 580/1993, concernente il collegio dei revisori dei conti, fra gli articoli immediatamente applicabili, deve tenersi conto anche per tale organo della disposizione transitoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2010, secondo cui gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Vecchio'.

PIE